

COMUNE DI NOCETO SERVIZIO PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9, E DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, DRENAGGIO E SOSTITUZIONE DEL MANTO NATURALE DEL CAMPO DA CALCIO N° 1 CON UN SISTEMA MANTO IBRIDO

CODICE C.U.P. D77H21005600005 CODICE C.I.G. [910633408C]

DISCIPLINARE

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

- 1.1. L'importo a base di gara, IVA esclusa ammonta ad euro € 261.886,79 di cui euro € 7.547,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pertanto di euro 254.339,04.
- 1.2. l'intervento si compone delle lavorazioni di cui al punto 3.4. del Bando di gara.
- **1.3.** L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio (Mutuo ICS)
- 1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a CORPO".
- **1.5.** Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

- **2.1.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi registrati sul sistema SATER.
- **2.2.** A norma dell'art. 216 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si applicano le disposizioni di cui alla parte II titolo III del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

3. Condizioni di partecipazione

- **3.1.** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- **3.2.** le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 4; comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis) f. ter), g); h), i), l), m), del Codice;
- **3.3.** le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- **3.4.** le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ricomprese nella clausola generale di cui all'at. 80 comma 5 sub d) del codice.
- **3.5.** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- **3.6.** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- **4.1.** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
- **4.2.** La verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnico professionali avverrà mediante la produzione della documentazione da parte del concorrente aggiudicatario.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- **5.1.** La documentazione attinente alla gara è reperibile sulla piattaforma SATER
- **5.2.** Non è previsto il sopralluogo obbligatorio, Le imprese sono comunque tenute a recarsi autonomamente sui luoghi oggetto dei lavori, senza presenza di personale di questa Stazione appaltante. L'avvenuta presa di visione dei luoghi dovrà essere attestata attraverso il DGUE allegato al presente disciplinare

6. Chiarimenti

- 6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2022;
- **6.2.** Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- **6.3.** Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

7. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio.

- **7.1.** Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica (se prevista) e l'offerta economica devono essere

- sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- **7.3.** Il DGUE deve essere redatto utilizzando le funzionalità del sistema SATER ovvero modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul sistema SATER.
- **7.4.** La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
- **7.5.** Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
- **7.6.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- **7.7.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- **7.8.** In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- **7.9.** Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- **7.10.** L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 7.11. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- **7.12.** Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- **7.13.** Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali non genera immediatamente esclusione del concorrente dalla gara.
- **7.14.** L'amministrazione fisserà un termine non inferiore a 48 ore per effettuare la regolarizzazione, Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione.**

8. Comunicazioni

- **8.1.** Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
- **8.2.** Salvo quanto disposto nel precedente punto presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici comprese quelle di cui all'art. 76 del codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
- **8.3.** È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.

- **8.4.** Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- **8.5.** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **8.6.** In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

9. Subappalto

- **9.1.** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice <u>DGUE parte II sub D</u>. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- **9.2.** Il subappalto è ammesso nei limiti del 49,9% per la lavorazione prevalente e del 100% per le lavorazioni scorporabili ancorchè rientranti nella categoria delle SIOS, se presenti.
- **9.3.** Nel caso di subappalto c.d. necessario (per le sole lavorazioni scorporabili) i requisiti di qualificazione relativi alla categoria scorporabile devono essere posseduti con riguardo alla categoria prevalente e la mancata indicazione della volontà di ricorrere al subappalto comporta l'esclusione della gara senza possibilità di ricorso al c.d. soccorso istruttorio.
- **9.4.** La stazione appaltante NON provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105 comma 13 del codice.
- **9.5.** La verifica in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) codice dichiarata in sede di gara avverrà nei confronti dei subappaltatori indicati dall'aggiudicatario nei modi e forme indicati nella linea guida n. 6 adottata da ANAC con determinazione n. 1293 del 16 novembre 2016 in fase antecedente alla stipulazione del contratto.

10. Anticipazione

10.1. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che può essere elevato al 30% nel caso sussista la relativa disponibilità finanziaria E' facoltà dell'amministrazione rifiutare l'anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente, sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente disciplinare da cauzione provvisoria, intestata al Comune di NOCETO come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 5.237,74 (cinquemiladuecentotrentasette/74) e costituita, a scelta del concorrente:

- 11.1.1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 11.1.2. in contanti (nei limiti di cui al all'art. 49 c. 1 del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231), con versamento presso la tesoreria;
- 11.1.3. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
- **11.3.** In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - 11.3.1. Essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 31 gennaio 2018;
 - 11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. E' ammessa la produzione cartacea del documento firmato digitalmente con dichiarazione di conformità all'originare digitale (con riserva di verifica da parte dell'amministrazione).
 - 11.3.3. avere validità per 180 gg. in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata nel paragrafo 12 del bando decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 11.3.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 - 11.3.5. prevedere espressamente:
 - 11.3.5.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore:
 - 11.3.5.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 11.3.5.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 11.3.5.4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
- 11.4. Le micro imprese nonché le piccole e medie imprese ed i consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti presentano garanzia ridotta all'1% e sono esonerate dall'obbligo di corredare la garanzia provvisoria con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria,

relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. LA riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con quella di cui al pinto successivo.

11.5. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata. Analogamente la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall'art. 93 comma 7 per la cauzione provvisoria.

11.6. Si precisa che:

- 11.6.1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- 11.6.2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- 11.6.3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 11.7. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13. e 7.14. del presente bando
- 11.8. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. E' previsto il pagamento del contributo all'Autorità di importo pari a 20 (venti/00) euro da parte dei concorrenti (deliberazione dell'Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020).
- **12.2.** La mancata dimostrazione <u>dell'avvenuto tempestivo</u> pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- **12.3.** L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).
- 12.4. Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli, da parte del contribuente operatore economico, con una delle seguenti modalità:
 - "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di

home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSPsenza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

12.5. Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

- **13.1.** I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 13.1.1. Di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. <u>Vedi</u> <u>DGUE Parte IV sub "Alfa"</u>
 - 13.1.2. Possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere *Vedi DGUE Parte II sub "A"* e quindi:
 - 13.1.2.1. categoria prevalente: OS6 classifica II.
- 13.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 13.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.
- **13.4.** I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

14. Disciplina dell'avvalimento.

- **14.1.** E' ammesso avvalimento per la lavorazione prevalente OS6. L'impresa non in possesso dei requisiti richiesti al punto 3.4 del bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra impresa non partecipante alla gara alle seguenti condizioni
- **14.2.** il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione (SANABILE)** una dichiarazione attestante in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice <u>VEDI</u> <u>DGUE – Parte III sub A) B) C) D);</u>
 - di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi.
 E' ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo

- raggruppamento temporaneo/consorzio <u>VEDI DGUE -Parte II sub C "Impresa Ausiliaria"</u>;
- di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente <u>VEDI</u> <u>DGUE –Parte II sub C "Impresa Ausiliaria"</u>;
- 14.3. dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- **14.4.** Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'impresa "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- **14.5.** Ciascuna impresa ausiliaria non può prestare i requisiti a più di una impresa concorrente.
- **14.6.** Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.
- **14.7.** Trova in ogni caso applicazione l'art. 89 del codice.
- 14.8. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- **15.1.** La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica se prevista ed offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
- 15.2. L'offerta deve essere collocata sul SATER a pena di esclusione non sanabile entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 07/03/2022**;
- 15.3. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
- **15.4.** Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
- 15.5. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte

le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

- **15.6.** Non sono accettate offerte alternative.
- **15.7.** Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
- 15.8. La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia/Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
- **15.9.** Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
- **15.10.** In ogni caso il concorrente esonera l'Agenzia/Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
- **15.11.** L'Agenzia/Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

16. Criterio di aggiudicazione

- **16.1.** L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base alla luce dei seguenti parametri:
 - offerta tecnica Punti 90;
 - offerta economica Punti 10
- **16.2.** I criteri di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica e all'offerta economica sono riportati negli artt. 20 e 21 seguenti.

17. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

- **17.1.** Nella busta "A Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:
 - 17.1.1. **DGUE**, sottoscritto digitalmente: a pena di esclusione, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente bando dal legale rappresentante del concorrente.
 - 17.1.2. Il DGUE può essere sottoscritto digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del bando copia conforme all'originale della relativa procura avente data antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
 - 17.1.3. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il DGUE, **a pena di esclusione**, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente bando deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

17.2. Attestazione SOA: la busta dovrà contenere:

- 17.2.1. Scansione dell'attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria prevalente e per la classifica prevista al punto 3.4. del bando di gara.
- 17.2.2. Ovvero in alternativa per le sole lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 se

- presenti potrà essere rilasciata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Vedi D.G.U.E. parte II sub A".
- **17.3. dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato attesta *Vedi DGUE Parte VI "dichiarazioni Finali":*
 - 17.3.1. aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - 17.3.2. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
 - 17.3.3. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
 - 17.3.4. di avere nel complesso preso conoscenza delle circostanze generali particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito a influire sull'esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
 - 17.3.5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - 17.3.6. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - 17.3.7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei documenti tutti che compongono il progetto definitivo oggetto di gara (per es. capitolato speciali d'appalto, negli elaborati grafici di progetto e nel piano di sicurezza e coordinamento).
 - 17.3.8. L'indirizzo PEC al quale richiede che vengano effettuate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ove gestibili al di fuori della piattaforma SATER.
- **17.4. Requisiti soggettivi**: Nel plico, insieme alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte **pena l'esclusione SANABILE** le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante ed attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice e quindi:
 - 17.4.1. Quanto all'art. 80 comma 1: VEDI D.G.U.E. PARTE III sub A Sez. 1 che a carico dei soggetti di cui al comma 3 così come interpretato dal comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 del codice non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - 17.4.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 5 dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

- 2008/841/GAI del Consiglio;
- 17.4.3. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché agli articoli 2621 2622 2635 del codice civile;
- 17.4.4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 17.4.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- 17.4.6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 17.4.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 17.4.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 17.4.9. Ai fini dell'attestazione dell'insussistenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del codice secondo quanto stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 il legale rappresentante rende la dichiarazione anche per conto dei soggetti predetti assumendosi la responsabilità piena della veridicità di quanto dichiarato mediante compilazione della PARTE III sub A Sez. 1 del DGUE

<u>Nota Bene</u>: In caso di condanne per le quali per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, dovrà essere precisato: tipologia e data del provvedimento – fattispecie di reato accertata – sanzione erogata.

Fermo restando l'obbligo di dichiarare tutte le pronunce per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, qualora la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, l'impresa partecipante può provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

17.4.10. La stazione appaltante si riserva di ammettere il concorrete qualora abbia valutato sufficienti, le misure indicate. Quanto sopra non trova applicazione nel corso del periodo di esclusione derivante dalla sentenza definitiva eventualmente pronunciata.

17.5. <u>quanto all'articolo 80 comma 2</u> <u>Vedi DGUE Parte III sub D.</u>

17.5.1. che non esistono nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

17.6. Quanto all'art. 80 comma 4: Vedi DGUE Parte III sub B.

- 17.6.1. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
- 17.6.2. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in

materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

17.7. <u>Quanto all'art. 80 comma 5:</u> <u>Vedi DGUE Parte III sub C e D.</u>

- 17.7.1. che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;
- 17.7.2. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- 17.7.3. che l'impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori accertato con sentenza passata in giudicato di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) quater del Codice;

17.7.4. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 17.7.4.1. indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché il Tribunale che li ha rilasciati;
- 17.7.4.2. in caso di raggruppamento dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 17.7.5. Che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità;
- 17.7.6. Che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 17.7. L'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. In caso di risoluzione o condanna al risarcimento dovrà essere indicato:
 - 17.7.7.1. data della risoluzione ovvero della condanna;
 - 17.7.7.2. importo del contratto ed importo del risarcimento.
- 17.7.8. che l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/16;
- 17.7.9. che l'impresa non si trova una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/16;
- 17.7.10. che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 17.7.11. che l'impresa non ha presentato per la gara in corso (anche con riguardo ai

- subappaltatori eventualmente indicati) documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 17.7.12. che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presento false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (l'esclude perdura fino a quando opera l'esclusione nel casellario).
- 17.7.13. che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti –
- 17.7.14. Ovvero in alternativa al punto precedente si è concluso il periodo dell'iscrizione
- 17.7.15. che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
- 17.7.16. di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;
- 17.7.17. di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici istituito dall'A.N.A.C. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;
- 17.7.18. quanto alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:
 - 17.7.18.1. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun operatore economico;
 - 17.7.18.2. ovvero in alternativa: di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara di cui all'allegato elenco e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente:
 - 17.7.18.3. ovvero ancora in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente

17.8. Quanto alla fattispecie sub h) del comma 5 dell'art. 80):

- 17.8.1. in caso di violazione del divieto l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione medesima. La stazione appaltante inoltre disporrà l'esclusione qualora la stessa non sia stata rimossa.
- 17.9. Protocollo di legalità: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato a pena di esclusione SANABILE: attesta di essere a conoscenza ed accettare le clausole e condizioni che saranno inserite nel contratto d'appalto a seguito della stipulazione del protocollo di legalità del presso la Prefettura di Parma il Ufficio Territoriale per il Governo il 11 luglio 2016 pubblicato nei documenti di gara presenti nella piattaforma SATER.
- 17.10. Altre dichiarazioni: Vedi DGUE Parte VI dichiarazioni Finali
 - 17.10.1. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di

- appartenenza, con la quale il concorrente:
- 17.10.2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 17.10.3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 17.10.4. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- 17.10.5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune per conto del quale la gara è indetta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **17.11. Garanzia provvisoria:** la busta dovrà contenere la garanzia provvisoria nei modi e forme di cui al punto 11 del presente disciplinare;
- **17.12. Pagamento Contributo Autorità:** Attestazione di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza se previsto.
- **17.13. PASSOE:** dovrà essere allegato il PASSOE rilasciato dall'ANAC. La mancanza del PASSOE non comporta l'esclusione dalla procedura. L'amministrazione peraltro fisserà un termine perentorio per la produzione del documento ed in caso di ulteriore mancata produzione disporrà l'esclusione e la trasmissione all'ANAC della documentazione per l'applicazione delle sanzioni di legge.
- 17.14. **Documentazione attestante** l'assolvimento dell'imposta di bollo.
- **17.15. Documento di identità del sottoscrittore.** In caso di più sottoscrittori, documento di identità di ciascun sottoscrittore.
- **17.16. Procura in copia conforme all'originale** (in caso di presentazione della domanda da parte di procuratore speciale)
- 17.17. Gli eventuali ulteriori documenti specificati nell'art. 18 del presente disciplinare, in caso di partecipazione da parte di concorrente con idoneità plurisoggettiva.

18. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

- 18.1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - 18.1.1. a pena di esclusione, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.3 e 7.14. del presente bando atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, deve essere caricato a sistema SATER, nella busta amministrativa;
 - 18.1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 - 18.1.3. La qualificazione del consorzio stabile avviene secondo il principio del "cumulo alla rinfusa".
- **18.2. Per i raggruppamenti temporanei consorzi ordinari GEIE**: Trova applicazione l'art. 92 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207:
- 18.3. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale:
 - 18.3.1. La mandataria dovrà possedere i requisiti in misura non inferiore al 40% e la mandante in misura non inferiore al 10%.

- 18.3.2. Dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento e queste dovranno essere comprese entro i limiti della qualificazione posseduta;
- 18.3.3. L'impresa mandataria dovrà assumere i requisiti in misura maggioritaria;

18.4. In caso di raggruppamento temporaneo verticale:

18.4.1. La mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti con riferimento ai lavori afferenti alla categoria prevalente. Le mandanti con riferimento alle lavorazioni scorporabili;

18.5. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

18.5.1. a pena di esclusione, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente bando mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione.

18.6. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 18.6.1. a pena di esclusione, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente bando di gara atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 18.6.2. dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente bando di gara la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

19. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 19.1.1. a pena di esclusione, gestita nei modi e forme di cui ai punti 7.13 e 7.14. del presente bando di gara dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- 19.1.2.1'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 19.1.3.1'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- 19.1.4. le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e le parti del servizio svolte da ciascun partecipante al raggruppamento.

20. Contenuto della busta "B - Offerta tecnica";

- 20.1. Nella busta "B Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione non sanabile, la seguente documentazione:
 - quanto indicato nel documento denominato "OFFERTA TECNICA"; a tal fine il concorrente dovrà inserire nella Busta "B" relativa all'Offerta Tecnica il modello caricato all'interno della documentazione di gara, Allegato 2 al presente disciplinare:
 - certificazioni relative ai materiali oggetto dell'offerta tecnica (tanti allegati quante sono le certificazioni previste dall'allegato "OFFERTA TECNICA");
- **20.2.** La documentazione appartenente all'offerta tecnica non dovrà recare pena l'esclusione elementi idonei ad identificare i contenuti dell'offerta economica
- **20.3.** L'offerta tecnica a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, dal legale rappresentate dell'operatore economico e, nel caso di concorrenti con soggettività complessa non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.
- **20.4.** Sistema attribuzione dei punteggi:

Il punteggio all'offerta tecnica sarà assegnato dalla Commissione appositamente nominata mediante attribuzione dei punteggi previsti nel modulo "OFFERTA TECNICA", avendo tutti i criteri di valutazione previsti natura quantitativa.

Pertanto .il punteggio attribuito all'offerta tecnica è dato dalla seguente formula:

```
P<sub>i</sub> = P<sub>a</sub> + P<sub>b</sub>+..... P<sub>n</sub>
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
```

Rispetto all'offerta tecnica del concorrente, nel caso in cui venga offerta (barrando la relativa casella) una delle migliorie indicate nel criterio nr 1 **Capacità tecnico organizzativa azienda,** sotto criterio 1.2 e nr. 2 - **Caratteristiche qualitative Manto**, sotto-criteri da 2.1 a 2.7, il concorrente è tenuto obbligatoriamente ad allegare, inserendolo nella busta dell'offerta tecnica, la Scheda tecnica dei prodotti offerti. La mancata allegazione della scheda tecnica, trattandosi di componente dell'offerta tecnica non può essere integrata successivamente e non comporta l'esclusione del concorrente, ma determina l'attribuzione di zero punti al relativo sotto-criterio, assumendo così rilievo ai fini del raggiungimento della soglia di sbarramento di cui al punto 20.5 del presente articolo.

I documenti, comunque formati nell'"Offerta tecnica", costituiranno per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

20.5. Soglia minima di sbarramento. La commissione non disporrà l'apertura delle buste economiche qualora il punteggio nell'offerta tecnica prima della riparametrazione sia stato inferiore a 56 punti sui 90 disponibili.

La soglia minima di sbarramento sarà calcolata sul punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente, prima dell'operazione di riparametrazione di cui al punto 20errà effettuata la

20.6. Riparametrazione:

La riparametrazione del punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica sarà effettuata sul punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente attraverso le funzionalità del sistema SATER, a condizione che l'offerta tecnica presentata abbia superato la soglia di sbarramento di cui al punto 20.5 prima della suddetta riparametrazione.

20.7. Avviso: Non saranno valutate e sarà assegnato punteggio "0" le offerte tecniche nella parte in cui contengano soluzioni tecniche o migliorie che:

- non sono conformi al progetto esecutivo e agli atti di assenso/pareri già espressi;
- modificano le impostazioni salienti dell'opera posta a base di gara, la tipologia dell'intervento edilizio, le caratteristiche tipologiche planivolumetriche di utilizzazione, i profili strutturali e morfologici dell'opera definita nelle linee essenziali del progetto definitivo e costituiscono variante essenziali al progetto definitivo;
- richiedono autorizzazioni già espresse o nuove approvazioni urbanistico e/o ambientali

21. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

21.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione non sanabile, la seguente documentazione: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente a pena di esclusione non sanabile tutti i seguenti dati:

- l'indicazione del ribasso percentuale da applicarsi all'importo complessivo posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali.
- indicazione dei costi per la sicurezza aziendali.
- l'indicazione del costo complessivo della manodopera. A tal fine, i costi determinati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono pari a € 29880,75 euro ventinovemilaottocentoottanta,75;
- 21.2. L'offerta economica (IN BOLLO; copia della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo deve essere caricata a sistema SATER, nella busta amministrativa punto 17.14 del presente disciplinare) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte leimprese aderenti al raggruppamento.
- **21.3. Sistema di attribuzione del punteggio**. Il punteggio relativo all'offerta economica è attribuito con le seguenti modalità:

All'offerta migliore (maggior ribasso percentuale offerto) sono attribuiti 10 punti. Alle restanti offerte il punteggio relativo all'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula:

Pi=Pmax (Ri/Rbest)[^]α

dove:

Pi = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

Pmax = punteggio economico massimo assegnabile;

Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

Rbest = Ribasso dell'offerta più conveniente;

 α = coefficiente 0,50

Non si farà luogo alla riparametrazione dell'offerta economica, in quanto il meccanismo di attribuzione del punteggio prevede l'assegnazione di tutti i punti previsti per tale criterio in favore del miglior offerente e l'attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio rapportato all'offerta migliore (maggior ribasso percentuale offerto).

22. Offerta tecnica - Accesso agli atti

Il concorrente qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Le dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, dovranno essere rese quali sezioni interne al documento recante l'offerta tecnica specificando la motivazione.

23. Procedura di aggiudicazione

- **23.1. Operazioni di gara**: saranno svolte avvalendosi delle funzionalità del sistema.
 - 23.1.1. **Verifica della documentazione amministrativa.** Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A Documentazione amministrativa", procede:

- 23.1.2. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;
- 23.1.3. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- 23.1.4. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
- 23.1.5. a richiedere le eventuali integrazioni ed applicando (se sussistono i presupposti) la sanzione secondo quanto stabilito dall'art. 83 del codice. Il termine perentorio per fornire le integrazioni è fissato a pena di esclusione in almeno 48 ore.
- **23.2. nel caso di ricorso al soccorso istruttorio:** la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni. La data della nuova seduta pubblica sarà resa nota mediante piattaforma SATER per le imprese ammesse, prima della data stabilita.
- **23.3. Apertura offerte tecniche:** La commissione disporrà l'apertura in seduta pubblica che sarà comunicata ai concorrenti attraverso il sistema SATER delle offerte tecniche al fine dell'assegnazione, in seduta riservata, dei relativi punteggi.
- 23.4. Apertura offerte economiche. La commissione disporrà successivamente tramite le funzionalità SATER:
 - 23.4.1. A rendere noto il punteggio conseguito da ciascun operatore per l'offerta tecnica proposta;
 - 23.4.2. all'apertura in seduta pubblica delle buste recanti l'offerta economica e all'attribuzione in seduta riservata dei relativi punteggi;
 - 23.4.3. alla lettura in seduta pubblica del punteggio complesivo attribuito a ciascun concorrente al termine della valutazione delle offerte tecnica e economica
 - 23.4.4. alla formazione della graduatoria provvisoria;
 - 23.4.5. alla verifica della sussistenza delle condizioni per effettuare le verifiche di congruità.

23.5. Verifica Anomalia delle Offerte

- 23.5.1. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 23.5.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 23.5.3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 23.5.4. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine

- massimo per il riscontro.
- 23.5.5. Il RUP dichiara anomale, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e comunica l'esito della verifica al responsabile della SUA per l'adozione del formale provvedimento di esclusione.
- **23.6. Proposta di aggiudicazione:** Il RUP, deputato all'espletamento della gara, procederà successivamente:
 - 23.6.1. Alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
 - 23.6.2. Alla verifica della congruità dei costi della manodopera;
 - 23.6.3. All'eventuale verifica di congruità dell'offerta.

24. Definizione delle controversie

24.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro *di Parma*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. Trattamento dei dati personali

25.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Noceto, lì 17/02/2022;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Edoardo Sicilia (documento firmato digitalmente)